



D.R. n. 874

Oggetto: Emanazione del Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori

IL RETTORE

- VISTA la L. 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 7;
- VISTA la legge n. 240/2010, ed in particolare gli art. 23 e 24;
- VISTO lo Statuto di autonomia di questa Università, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 1604 del 29.12.2011, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10.01.2012, ed in particolare l'art. 32;
- VISTE le deliberazioni n. 112/2014 del 24/06/2014 e 172/2014 del 24/07/2014, con le quali il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno, rispettivamente, approvato ed espresso parere favorevole al Regolamento in epigrafe;
- VISTO il testo del Regolamento in oggetto, approvato dagli Organi di Governo con le succitate deliberazioni;
- RITENUTO che il procedimento di approvazione del Regolamento in epigrafe si sia pertanto concluso e che possa quindi procedersi alla sua emanazione e pubblicazione sul sito web d'Ateneo;
- VISTI gli articoli 5, 30 e 50 dello Statuto d'autonomia di questa Università ;

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa emanare il “Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori”, nel testo allegato (All. 1) che costituisce parte integrante del presente Decreto.



ART. 2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web d'Ateneo, nella sezione "Ateneo-Statuto e Normative" – Organi Collegiali.

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Lecce, 28 agosto 2014

F.to Il Rettore
(Prof. Vincenzo Zara)

*Alla Raccolta
Alla comunicazione del SA e CdA
Ai Dipartimenti
Alle Facoltà
Ai Centri di Servizio
Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale
All'Ufficio Comunicazione e Relazioni con la stampa*

2014



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI
DIDATTICI DI PROFESSORI E RICERCATORI e LA
COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI**

ART. 1. FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina:

- a) le modalità per specificare e verificare l'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 15, comma 7, e dall'art. 16 dello Statuto, determinando quantitativamente gli obblighi istituzionali, diversi ed ulteriori rispetto a quelli di ricerca e di aggiornamento scientifico, a carico dei professori, dei ricercatori di ruolo e di quelli a tempo determinato, nonché dei soggetti di cui all'art. 6, comma 4, della L. n. 240/2010 e di coloro che hanno stipulato uno dei contratti previsti dall'art. 23 della L. n. 240/2010 (Titolo I);
- b) le procedure di copertura degli insegnamenti (Titolo II);
- c) la stipulazione dei contratti di cui all'art. 23 della L. n. 240/2010 (Titolo III)

ART. 2. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo e sostituisce ad ogni effetto le disposizioni regolamentari precedenti che risultino con esso incompatibili.

=====

TITOLO I

CAPO I

OBBLIGHI ISTITUZIONALI DIVERSI ED ULTERIORI RISPETTO A QUELLI DI RICERCA E DI AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO

ART. 3. OBBLIGHI ISTITUZIONALI DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA

1. Gli obblighi istituzionali dei professori di I e II fascia comprendono l'assolvimento dei compiti didattici, lo svolgimento delle attività di verifica dell'apprendimento e delle attività di servizio agli studenti nonché la partecipazione agli organi collegiali e di governo.

2. In ogni caso, le attività didattiche di insegnamento devono essere espletate in non meno di tre giorni distinti della settimana, ai sensi dell'art.6, c.1 della L.n.311 del 18/03/1958 che cita: *I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di clinica, tante ore settimanali quante la natura e la estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti. Agli obblighi di cui al precedente comma i professori sono tenuti anche nel caso in cui alla rispettiva cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori.*

3. Il professore che ha optato per il regime di impegno a tempo pieno destina all'assolvimento degli obblighi istituzionali non meno di 350 ore per anno accademico, 120 delle quali specificamente dedicate alla didattica. Tale ultimo limite può essere eccezionalmente ridotto a 100 ore per esigenze dettate dalla offerta didattica, della cui ricorrenza il Dipartimento è tenuto a fornire adeguata motivazione.

4. Il professore che ha optato per il regime di impegno a tempo definito destina non meno di 250 ore per anno accademico allo svolgimento degli obblighi istituzionali, 90 delle quali specificamente dedicate alla didattica. Tale ultimo limite può essere eccezionalmente ridotto a 75 ore per esigenze dettate dalla offerta didattica, della cui ricorrenza il Dipartimento è tenuto a fornire adeguata motivazione.

ART. 4. COMPITI DIDATTICI

1. I compiti didattici sono assolti svolgendo lezioni, esercitazioni, seminari e laboratori impartiti nel rispetto del calendario ufficiale e delle previsioni di cui all'art. 22, comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo e in tante ore settimanali quante la natura e l'estensione dell'insegnamento richiedono. Tali compiti possono assolversi nei Corsi di Studio in misura non inferiore al 50%, di Specializzazione e di Dottorato, nei Master universitari, nei Corsi propedeutici alla verifica della preparazione iniziale e nei Corsi integrativi per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi, nei Corsi ordinari della Scuola Superiore ISUFI, nei Tirocini Formativi Attivi (TFA), nei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS).

ART. 5. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

1. Le attività di verifica dell'apprendimento consistono nella partecipazione alle commissioni di esame di profitto e di laurea nei Corsi di Studio, di Specializzazione, di Dottorato, nei Master universitari, nei corsi di completamento della formazione accademica e professionale, compresi gli esami per l'abilitazione alla professione, nei precorsi, nei TFA, nei PAS, nei percorsi di eccellenza.

ART. 6. ATTIVITÀ DI SERVIZIO AGLI STUDENTI

1. Le attività di servizio agli studenti sono quelle di tutoraggio, di tirocinio, di ricevimento studenti, di orientamento, di partecipazione a progetti di recupero per studenti fuori corso, di svolgimento di corsi di recupero e di corsi di allineamento, di collaborazione nelle ricerche per lo svolgimento degli elaborati di Laurea, delle tesi di Laurea e di Dottorato.

ART. 7. OBBLIGHI ISTITUZIONALI DEI PROFESSORI VISITATORI

1. Gli obblighi istituzionali dei professori visitatori di cui all'art. 22 dello Statuto, comprendenti compiti didattici, attività di verifica dell'adempimento e di servizio agli studenti, sono disciplinati dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 6, comma 11, della L. n. 240/2010.

ART. 8. OBBLIGHI ISTITUZIONALI DEI RICERCATORI DI RUOLO

1. Gli obblighi istituzionali dei ricercatori di ruolo comprendono lo svolgimento di attività didattica integrativa, di attività di verifica dell'apprendimento e di servizio agli studenti nonché la partecipazione agli organi collegiali e di governo.

2. Il ricercatore che ha optato per il regime di impegno a tempo pieno dedica all'assolvimento degli obblighi istituzionali fino ad un massimo di 350 ore per anno accademico.

3. Il ricercatore che ha optato per il regime di impegno a tempo definito destina fino ad un massimo di 200 ore per anno accademico allo svolgimento degli obblighi istituzionali.

ART. 9. ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA

1. Per attività didattica integrativa si intendono esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, cicli di lezioni interni ai corsi attivati, collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali, prestate d'intesa con il docente titolare del corso.

2. L'attività didattica integrativa a supporto e integrazione di un corso o di un modulo è al massimo pari ad 1/3 dello stesso.

ART. 10. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI

1. Le attività di verifica dell'apprendimento e di servizio agli studenti sono quelle di cui agli artt. 5.1 e 6.1 del presente Regolamento.

ART. 11. OBBLIGHI ISTITUZIONALI DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

1. Gli obblighi istituzionali dei ricercatori a tempo determinato dipendono dalla tipologia del contratto e dal regime del loro impegno.

ART. 12. RICERCATORI ASSUNTI CON CONTRATTO JUNIOR

1. I ricercatori che hanno stipulato un contratto junior destinano all'attività didattica, all'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per anno accademico, se a tempo pieno, e 200 ore per anno accademico, se a tempo definito.

2. Svolgono fino a un massimo di 60 ore di didattica o di didattica integrativa per anno accademico, compatibilmente con i vincoli imposti dall'eventuale progetto di ricerca per il quale sia stato finanziato il contratto.

ART. 13. RICERCATORI ASSUNTI CON CONTRATTO SENIOR

1. I ricercatori che hanno stipulato un contratto senior destinano all'attività didattica, all'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per anno accademico.

2. Svolgono un minimo di 60 ore di didattica o di didattica integrativa per anno accademico, compatibilmente con i vincoli imposti dall'eventuale progetto di ricerca per il quale sia stato finanziato il contratto.

ART. 14. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI

1. Le attività di verifica dell'apprendimento e di servizio agli studenti sono quelle di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

ART. 15 . INCARICHI DI RESPONSABILITÀ GESTIONALE O DI RICERCA

1. Il Rettore può autorizzare una riduzione del carico istituzionale a favore dei professori di I e II fascia e dei ricercatori che assumano specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca che ne facciano motivata richiesta.

2. La riduzione non può essere superiore al 50% dell'impegno derivante dagli obblighi istituzionali ed in ogni caso non dispensa totalmente dallo svolgimento di compiti didattici.

ART. 16. OBBLIGHI ISTITUZIONALI NEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO

1. I contratti di cui all'art. 23 della L. n. 240/2010 disciplinano l'assolvimento dei compiti didattici e lo svolgimento delle attività di verifica dell'apprendimento e di servizio agli studenti di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

ART. 17. ATTIVITÀ EXTRA-ISTITUZIONALI

1. Alla docenza svolta nell'ambito di attività extraistituzionali o in "regime di conto terzi" non si applicano le procedure previste dal presente Regolamento.

CAPO II

AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI

ART. 18. AUTOCERTIFICAZIONE

1. I professori di I e II fascia, i professori visitatori di cui all'art. 22 dello Statuto, i ricercatori, i soggetti di cui all'art. 6, comma 4, della L. n. 240/2010 nonché coloro che hanno stipulato un contratto ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010 sono tenuti ad autocertificare per ogni anno accademico l'adempimento degli obblighi istituzionali previsti dagli artt. 3, 4, 7, 8, 11 e 16 del presente Regolamento.

2. All'avvio delle attività didattiche per ogni semestre, è istituito un Registro Informatico di autocertificazione delle attività svolte nell'anno accademico, composto dalle seguenti sezioni: a) Lezioni; b) Diario; c) Prospetto orario; d) Altro.

3. L'obbligo di compilazione della sezione a) Lezioni è assolto con l'indicazione della data, della durata e dell'argomento trattato nel corso della lezione cattedratica, della esercitazione, del seminario e di ogni altro compito specificativo dell'attività di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

4. La data e l'orario di svolgimento dei compiti di cui al comma 3 devono essere congruenti con quelli assegnati in sede di copertura degli insegnamenti e con il calendario didattico ufficiale, salvo variazioni dovute a giustificato motivo.

5. L'obbligo di compilazione della sezione b) Diario è assolto indicando la data e il numero di ore dedicate alle attività di ricevimento degli studenti, al tutorato, all'assistenza nello svolgimento degli elaborati di Laurea, nelle tesi di Laurea e di Dottorato, alla partecipazione agli organi collegiali e di governo e di ogni altro compito specificativo dell'attività di cui all'art. 3.2. del presente Regolamento.

6. L'obbligo di compilazione della sezione c) Prospetto orario è assolto indicando per gli esami di profitto la data dell'appello, il numero totale degli esami sostenuti, il numero totale di ore; per le commissioni di laurea la sessione, il numero delle sedute, il numero totale di ore. Analoga indicazione andrà effettuata per ogni altro compito specificativo dell'attività di cui all'art. 3.3. del presente Regolamento.

7. L'obbligo di compilazione della sezione d) Altro riguarda i professori e i ricercatori che abbiano assunto specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. L'obbligo è assolto indicando il tipo di attività svolta, la data, la durata.

ART. 19. VERIFICA DELLO SVOLGIMENTO DEGLI OBBLIGHI ISTITUZIONALI

1. La compilazione del Registro avviene per via informatica entro il 30 novembre di ogni anno.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno accademico il Preside di Facoltà controlla l'autocertificazione e, nel caso di riscontro positivo, procede alla sua validazione e informa il Direttore di Dipartimento dell'esito del controllo.
3. Il Preside (o suoi delegati) e il Rettore (o un suo delegato) possono effettuare verifiche periodiche.

ART. 20. INCONGRUENZE, IRREGOLARITÀ, DIFFORMITÀ, INADEMPIMENTI

1. Là dove, in sede di verifica dell'autocertificazione, emergano incongruenze, irregolarità o difformità rispetto ai compiti assegnati, il Preside invita per iscritto il responsabile a correggere tempestivamente le incongruenze o a sanare l'irregolare compilazione del registro informatico e ne dà comunicazione al Rettore.
2. Là dove, in sede di controllo dell'autocertificazione, si riscontrino l'inadempimento degli obblighi istituzionali ovvero emergano gravi e reiterate incongruenze, irregolarità o difformità nella compilazione del registro informatico, il Preside redige una relazione da presentare, oltre che al Direttore del Dipartimento cui afferisce il responsabile, al Rettore.
3. Là dove, in sede di controllo dell'autocertificazione, si riscontrino elementi di criticità legati all'organizzazione della didattica il Preside ne informa prontamente il Presidente del Consiglio didattico e il Direttore del Dipartimento interessati.

TITOLO II

COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI

ART. 21. RICHIESTE DI COPERTURA

1. Le Facoltà, sulla base delle proposte formulate dai Consigli didattici interessati, sentiti i Dipartimenti di riferimento e ove occorra i Dipartimenti associati, e tenuto conto delle risultanze delle attività di autovalutazione e valutazione dei risultati prodotti dal Corso di studio nell'anno accademico precedente, entro il termine fissato dal Regolamento didattico di ateneo programmano e organizzano le attività didattiche da erogare e avanzano a ciascun Dipartimento responsabile del relativo SSD le richieste di copertura degli insegnamenti.
2. Le richieste contengono l'indicazione degli specifici CFU per ogni attività formativa attivata nell'anno accademico nei SSD delle attività di base, caratterizzanti, affini e delle altre attività.
3. Ove non si riferisca ad un Corso di Studio, la richiesta di copertura degli insegnamenti, con l'indicazione della tipologia dell'insegnamento, del SSD e della durata, è formulata dal Direttore della Scuola di specializzazione, dal Collegio dei docenti del dottorato, dal Responsabile del Master universitario, dei Corsi propedeutici alla verifica della preparazione iniziale e dei Corsi integrativi per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi, dei Corsi ordinari della Scuola Superiore ISUFI, o dal Responsabile del Consiglio di Corso del TFA e del PAS. In questi casi non si osserva il termine previsto dal comma 1 del presente articolo.

ART. 22. MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI

1. All'esito dell'*iter* descritto dall'articolo precedente, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno o l'eventuale diverso termine ministeriale, il Dipartimento responsabile provvede alla copertura degli insegnamenti per ciascun Corso di studio, dopo aver reso pubbliche le esigenze di copertura delle attività didattiche ed aver acquisito le disponibilità degli interessati.
2. La copertura degli insegnamenti attivati avviene procedendo:
 - a) all'assegnazione di corsi e moduli curriculari fino al soddisfacimento degli obblighi istituzionali ai professori di I e II fascia, ai ricercatori a tempo determinato e, ove presenti, ai professori visitatori;
 - b) all'attribuzione di corsi e moduli curriculari ai Professori di I e II fascia interessati ad assolvere compiti didattici aggiuntivi rispetto a quanto previsto agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento nonché ai Ricercatori di ruolo e ad altri soggetti come specificato negli artt.8 e 24 del presente Regolamento dopo averne acquisito la disponibilità;
 - c) all'assegnazione di corsi e moduli a professori e ricercatori a tempo determinato in servizio presso altri atenei;
 - d) all'individuazione degli insegnamenti da coprire mediante scambio di docenti tra sedi universitarie consenzienti, di cui all'art. 6, comma 11, della L. n. 240/2010, regolato con apposite convenzioni, secondo quanto stabilito dall'art. 22, comma 2, dello Statuto;

e) all'individuazione degli insegnamenti da coprire mediante la stipulazione dei contratti di cui all'art. 23 della L. n. 240/2010.

3. Il conferimento di compiti didattici avviene sempre sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze e in base a criteri di equa ripartizione e di coerenza con gli obiettivi formativi.

4. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per la copertura degli insegnamenti da svolgersi nei Corsi di Specializzazione, di Dottorato, nei Master universitari, nei Corsi propedeutici alla verifica della preparazione iniziale e nei Corsi integrativi per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi, nei Corsi ordinari della Scuola Superiore ISUFI, nei Tirocini Formativi Attivi (TFA), nei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS).

ART. 23. ASSEGNAZIONE DI CORSI E MODULI CURRICULARI

1. Il Dipartimento assegna in via prioritaria i corsi di insegnamento e i moduli curriculari ai Professori di I e II fascia, ai Ricercatori a tempo determinato e ai professori visitatori di cui all'art. 22 dello Statuto.

2. Per l'affidamento a professori e ricercatori che appartengono al SSD di cui il Dipartimento ha la responsabilità ma che afferiscono ad altro Dipartimento è richiesto il parere del Dipartimento di afferenza.

3. Nell'assegnazione dei compiti didattici ai professori di I e II fascia e ai Ricercatori a tempo determinato, il Dipartimento:

a) rispetta le previsioni di cui all'art. 15 del presente Regolamento per coloro che svolgano specifici incarichi istituzionali

b) si attiene alle seguenti prescrizioni:

1) ai docenti di riferimento è assegnato almeno un insegnamento o un modulo, anche di didattica non frontale, all'interno del Corso di Studio in cui sono incardinati annualmente.

2) nel caso siano state ottenute disponibilità plurime, assegna il corso o il modulo tenendo conto: a) di quanto stabilito dall'art. 22, comma 3, del presente Regolamento; b) in ordine di priorità: della qualifica accademica, della continuità didattica, del *curriculum* degli interessati. Il Dipartimento può affidare ad una Commissione appositamente nominata il compito di esaminare i profili accademici e didattici degli interessati al fine di proporre al Consiglio di Dipartimento la scelta di quello più rispondente ai parametri indicati. La Commissione ha solo compiti consultivi e sarà costituita nel rispetto del principio del giudizio tra pari.

ART. 24. ASSEGNAZIONE DI CARICHI DIDATTICI AGGIUNTIVI

1. È possibile assegnare carichi didattici aggiuntivi, cioè eccedenti il limite degli obblighi istituzionali, a professori di I e II fascia nonché attribuire lo svolgimento di attività didattica non integrativa a ricercatori di ruolo, ad assistenti del ruolo ad esaurimento, a tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della L. n. 341/2010 nonché a professori incaricati stabilizzati.

2. In tutti i casi di cui al comma 1 è necessario acquisire la disponibilità degli interessati; ove siano state ottenute disponibilità plurime si procederà nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 23, comma 3, lett. b) n. 2, del presente Regolamento.

ART. 25. ATTRIBUZIONE DI CARICHI DIDATTICI AI RICERCATORI DI RUOLO

1. Ai ricercatori di ruolo può essere affidato, con il loro consenso scritto, lo svolgimento di attività didattica non integrativa, ossia un corso o un modulo curriculare, ma solo dopo aver garantito che a tutti i professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo determinato del medesimo SSD siano assegnati corsi o moduli curriculari corrispondenti ai loro obblighi istituzionali.

2. Ai ricercatori di ruolo cui sia attribuito un corso o un modulo sono riconosciuti:

a) il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono corsi e moduli curriculari. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli;

b) la retribuzione aggiuntiva il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 26. ATTRIBUZIONE DI COMPITI DIDATTICI AI TECNICI LAUREATI, AGLI ASSISTENTI DI RUOLO, AI PROFESSORI INCARICATI STABILIZZATI

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L. n. 240/2010 ai tecnici laureati, ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti di ruolo ad esaurimento può essere affidato, con il loro consenso, lo svolgimento di attività didattica nel rispetto del proprio inquadramento e trattamento giuridico ed economico.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente sono riconosciuti:

a) il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono corsi e moduli curriculari. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio usufruiti nell'anno successivo a quello in cui sono svolti tali corsi e moduli;

b) la retribuzione aggiuntiva il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 27. ATTRIBUZIONE DI INSEGNAMENTI A PROFESSORI DI I E II FASCIA E A RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO ALTRO ATENEO ITALIANO

1. Ove né l'adempimento per intero degli obblighi didattici da parte di professori, di ricercatori a tempo determinato e di professori visitatori di cui all'art. 22 dello Statuto, né l'attribuzione di carichi didattici ai sensi degli artt. 24, 25 e 26 del presente Regolamento, garantiscano la copertura degli insegnamenti previsti dalla programmazione didattica, i Dipartimenti possono attribuire i corsi o i moduli vacanti a professori di I e II fascia o a ricercatori a tempo determinato in servizio presso altro Ateneo italiano.

2. Come previsto dall'art. 22, comma 1, il Dipartimento rende pubbliche le proprie esigenze di copertura ed acquisisce le disponibilità degli interessati. Ove pervengano disponibilità plurime, si procederà ai sensi dell'art. 23, comma 3, lett. b) n. 2 del presente Regolamento.

ART. 28. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DIDATTICI A TITOLO ONEROSO

1. Ogni assegnazione a titolo oneroso di un incarico didattico avviene per il tramite di apposita procedura comparativa che garantisca la trasparenza nonché il rispetto di quanto previsto dagli artt. 22, comma 2, e 23, comma 3, lett. b, n. 2 del presente Regolamento.

2. Ai docenti possono essere retribuite esclusivamente le attività di didattica eccedenti il limite di 120 o di 90 ore così come previsto dall'art. 3, commi 3 e 4 del presente Regolamento, subordinatamente all'assolvimento degli obblighi istituzionali complessivi previsti dall'art. 6 della L. n. 240/2010 fissati in non meno di 350 ore per i docenti a regime di impegno a tempo pieno e in non meno di 250 ore per i docenti a regime di tempo definito); per i ricercatori a tempo indeterminato, per i tecnici laureati, gli assistenti di ruolo e i professori incaricati stabilizzati resta fermo quanto previsto, in tema di retribuzione aggiuntiva, dagli artt. 25 comma 2, lett. b) e 26, comma 2, lett. b) del presente Regolamento.

ART. 29. LIMITI AL RICORSO AI CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 23 DELLA L. N. 240/2010

1. Ove tramite le modalità previste dagli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 del presente Regolamento nonché dall'art. 22 dello Statuto, per quanto riguarda i professori visitatori, continui a non essere garantita l'intera copertura degli insegnamenti previsti dalla programmazione didattica, i Dipartimenti, per acquisire le specifiche competenze professionali necessarie, ricorrono alla stipulazione dei contratti di insegnamento previsti dall'art. 23, comma 2, della L. n. 240/2010.

2. Fatti salvi ulteriori più specifici limiti previsti dalla legislazione vigente, l'attività didattica erogata tramite il ricorso ai contratti di cui all'art. 23 della L. n. 240/2010 non può superare il 30% della attività didattica complessiva.

3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, può autorizzare il ricorso ai contratti di cui all'art. 23 della L. n. 240/2010 anche in casi adeguatamente e specificamente motivati dal Dipartimento richiedente con riferimento:

a) alla necessità di far fronte ad oggettive e specifiche esigenze didattiche che richiedano il ricorso ad esperti di alta qualificazione;

b) alla ricorrenza di oggettive e specifiche esigenze di internazionalizzazione.

4. I contratti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono stipulati secondo le modalità definite nel Titolo III del presente Regolamento.

TITOLO III

CONTRATTI DI INSEGNAMENTO DI CUI ALL'ART. 23 DELLA L. N. 240/2010

ART. 30. TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO

1. Nei limiti di cui all'art. 29 del presente Regolamento, è possibile stipulare contratti di insegnamento di diritto privato aventi ad oggetto lo svolgimento di compiti didattici, di attività di verifica dell'apprendimento e di servizio agli studenti, di durata non inferiore ad un anno accademico, rinnovabile fino a un massimo di cinque:

- a) per far fronte a specifiche esigenze didattiche anche integrative che richiedano il ricorso a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
- b) per far fronte ad oggettive e specifiche esigenze didattiche che richiedano il ricorso ad esperti di alta qualificazione;
- c) per far fronte a oggettive e specifiche esigenze di internazionalizzazione che richiedano il ricorso a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

ART. 31. NORME COMUNI PER I CONTRATTI DI INSEGNAMENTO

1. I titolari dei contratti di insegnamento assumono, per la durata dell'incarico, il titolo di professori a contratto. Il loro *curriculum* è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo.

2. L'incarico è incompatibile con lo *status* di studente nonché di iscritto a corsi di dottorato di ricerca o di scuola di specializzazione.

3. I contratti di insegnamento di cui all'art. 30 comma 1, lett. a e lett. b del presente Regolamento possono essere stipulati anche con il personale tecnico amministrativo dell'Università del Salento con contratto di lavoro a tempo indeterminato, compresi i Collaboratori ed esperti linguistici.

4. Tutti i contratti di insegnamento sono stipulati, a pena di nullità, nel rispetto delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse previste dalla legge, dallo Statuto e dal Codice etico.


5. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto il contraente all'atto di accettazione dell'incarico dichiara l'inesistenza di conflitti di interesse e delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge, dallo Statuto e dal Codice etico. In ogni caso, i contratti di cui al presente articolo non possono essere stipulati con coloro che abbiano un rapporto di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore appartenente al Dipartimento proponente ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

6. I contratti possono essere a titolo gratuito o a titolo oneroso. Là dove siano stipulati a titolo gratuito il loro numero non può superare per anno accademico il 5% del numero dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo. Detto limite non opera quando i contratti siano stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici.

7. I contratti di cui al presente articolo possono essere stipulati con professori cessati dal servizio per sopraggiunti limiti di età, con professori emeriti e con professori onorari.

8. Gli incarichi di cui al presente Titolo sono soggetti agli obblighi di comunicazione per l'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica e agli obblighi di pubblicità previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia e dal Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità dell'Ateneo.

ART. 32. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ASSICURATIVO

1. I contratti di insegnamento sono sottoposti al trattamento previdenziale di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della L. n. 335/1995. 

2. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per l'intera durata dell'incarico.

ART. 33. DIRITTI ED OBBLIGHI

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 2, dello Statuto, i soggetti che hanno stipulato un contratto di insegnamento hanno il diritto di avvalersi dei mezzi e delle strutture del Dipartimento presso cui svolgono l'attività di insegnamento e il diritto di partecipare ai relativi Consigli didattici senza diritto di voto.

2. Hanno l'obbligo: a) di svolgere l'attività di insegnamento nei termini e secondo le modalità previste dal contratto; b) di svolgere attività di verifica dell'apprendimento e di servizio agli studenti; c) di autocertificare l'attività svolta, ai sensi dell'art. 11 di cui al presente Regolamento.

ART. 34. INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

1. I contratti di cui all'art. 30 del presente Regolamento possono essere risolti con decreto del Rettore, anche su proposta del Consiglio di Dipartimento competente, ove si accerti:

- a) l'ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività;
- b) la sopraggiunta incompatibilità prevista dall'art. 13 del Dpr. n. 382/80 e/o da altre disposizioni di legge. Non costituisce incompatibilità la partecipazione alle attività di ricerca svolte presso le strutture universitarie in cui operano gli incaricati.
- c) la violazioni al codice etico;
- d) la violazione degli obblighi contrattuali

ART. 35. CONTRATTI PER FAR FRONTE A SPECIFICHE ESIGENZE DIDATTICHE

1. I contratti di cui all'art. 30, comma 1, lett. a, del presente Regolamento sono stipulati dal Rettore o su delega dal Direttore di Dipartimento all'esito di una procedura selettiva pubblica indetta dal medesimo Dipartimento.

2. Il trattamento economico è determinato applicando i criteri stabiliti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e tenendo conto dei parametri fissati dal Decreto interministeriale n. 313/2011 e successive modifiche..

ART. 36. PROCEDURA SELETTIVA

1. Il Direttore del Dipartimento proponente attiva una selezione, mediante avviso pubblico pubblicato nell'Albo di Ateneo e, nell'apposita sezione, sul sito istituzionale di Ateneo. La pubblicazione dura per un periodo pari al termine previsto dal bando per la presentazione delle domande secondo i termini previsti nei Regolamenti di Ateneo. I bandi relativi ai contratti di cui all'art. 30, comma 1, lett. a del presente Regolamento devono essere redatti anche in lingua inglese.

2. L'avviso pubblico contiene:

- a) la descrizione delle attività, l'indicazione del settore scientifico-disciplinare e del numero dei crediti formativi corrispondenti, il numero delle ore di didattica e gli altri impegni connessi all'incarico;
- b) la durata del contratto;
- c) il corrispettivo;
- d) i termini e le modalità di presentazione delle domande e dei titoli;
- e) i criteri e le modalità per la valutazione comparativa dei candidati, tenuto conto che costituiscono titolo preferenziale per il conferimento del contratto

- ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera n) della L. n. 240/2010, la valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale ;

- ai sensi dell'art. 23, comma 2, della L. n. 240/2010, il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, della L. n. 240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

3. Gli interessati presentano domanda di ammissione in carta libera. Alla domanda devono essere allegati:

- a) curriculum vitae et studiorum con particolare riferimento ai titoli professionali, scientifici ed accademici pertinenti;
- b) elenco e copia delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione;
- c) autocertificazione relativa al conseguimento dei titoli di studio, scientifici e professionali;

4. Nella procedura di selezione, la valutazione della qualificazione scientifica e/o professionale deve tener conto:

- a) delle pubblicazioni scientifiche;
- b) del curriculum dei candidati con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere;
- c) della pregressa attività didattica e della professionalità acquisita, con particolare preferenza per la materia oggetto del bando;
- d) dello svolgimento di attività di ricerca in Italia o all'estero;
- e) dei titoli preferenziali di cui alla lett. e), comma 2 del presente articolo.

5. Non può partecipare alla selezione chi:

- a) sia cessato volontariamente dal servizio presso l'Università del Salento con diritto alla pensione anticipata di anzianità, salvo che siano trascorsi cinque anni dalla cessazione e salvo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. n. 165/1997 in relazione ai professori e ai ricercatori universitari;

b) sia cessato volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico o privato con diritto alla pensione anticipata di anzianità e abbia avuto con l'Università del Salento rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti la cessazione;

c) si trovi in una delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse previste dalla legge, dallo Statuto e dal Codice etico e, in ogni caso, abbia un rapporto di coniugio, di parentela, o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore appartenente al Dipartimento proponente ovvero con il Rettore, con il Direttore generale o con un Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 37. CONFERIMENTO DIRETTO PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO DI ALTA QUALIFICAZIONE

1. I contratti di cui all'art. 30 comma 1, lett. b del presente Regolamento sono stipulati dal Rettore o su sua delega dal Direttore del Dipartimento con esperti di alta qualificazione in possesso di un curriculum scientifico o professionale di assoluta eccellenza, previa proposta del Dipartimento approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca individuati dall'articolo 8 del Regolamento di cui al Dpcm n. 593/1993.

ART. 38. CONFERIMENTO DIRETTO A STUDIOSI STRANIERI DI CHIARA FAMA

1. I contratti di cui all'art. 30, comma 1, lett. c) del presente Regolamento sono stipulati dal Rettore o su sua delega dal Direttore del Dipartimento con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

2. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.

3. La proposta di incarico, proveniente dal Dipartimento interessato, è presentata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato accademico.